



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2026

Istituzione ed avvio sperimentale dell'Anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 del D.M. Ambiente n. 471/99.

L'Assessore all'Ambiente, Dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

"Con l'art.17 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999 n° 471, sulla base dei criteri generali predisposti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - A.P.A.T. (istituita con l'art.38 del D.L. n° 300 del 30.7.1999 in seguito alla fusione tra l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente -ANPA - ed il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le Regioni sono tenute alla definizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare (da questo momento in poi indicata come Anagrafe). Tale Anagrafe deve contenere:

- a. l'elenco dei siti da bonificare;
- b. l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

Nello stesso art. 17 comma 2 del DM n° 471/99 sono definite le procedure generali per la formazione e successivo aggiornamento dell'elenco dei siti da bonificare sulla base:

- a. delle notifiche dei Comuni per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 del DM 471/99;
- b. delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto;
- c. degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- d. delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.

La procedura, definita dal citato art.17 comma 3 del DM 471/99, dispone che "la Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate."

"L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dovrà poi risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di

attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune, ed essere comunicato all'Ufficio Tecnico Erariale competente".

Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni (art.17 comma 5 del DM 471/99), l'A.P.A.T. ha definito, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente.

Al fine di concordare con tutte le parti interessate il contenuto informativo e la struttura dell'Anagrafe nell'intento di tracciare un quadro omogeneo al livello nazionale, l'APAT ha invitato i Presidenti delle Regioni e i vertici delle Agenzie ambientali regionali e delle province autonome (ARPA/APPA) a designare i loro delegati per partecipare ai lavori di predisposizione dei criteri di realizzazione dell'Anagrafe, costituendo così un "Tavolo di consultazione APAT-Regioni-ARPA/APPA".

Le designazioni effettuate dalle Regioni e dalle Agenzie ARPA/APPA hanno conferito al Tavolo di consultazione quella rappresentatività istituzionale e territoriale necessaria al raggiungimento dei citati obiettivi.

Il "Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA/APPA", riunitosi per la prima volta il 4 ottobre 2000, presso la sede dell'APAT, ha concluso i lavori in data 20 settembre 2001, approvando il contenuto informativo dell'Anagrafe e le note per la compilazione.

In sintesi il Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA/APPA ha definito che:

a. l'organizzazione del contenuto informativo dell'Anagrafe è suddiviso in cinque sezioni:

A. Anagrafica;

B. Tecnica;

C. Procedurale o autorizzativi;

D. Interventi di bonifica e controlli sul sito;

E. Finanziaria;

b. le informazioni prioritarie per la definizione del sito da bonificare sono contenute nelle sezioni A1, A3, B1 e C1 ed evidenziate graficamente con un tonalità di fondo più scuro, come si evince dall'interno dell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A);

c. l'inserimento di un sito nell'Anagrafe deve avvenire dopo una verifica da parte delle autorità competenti dei livelli di contaminazioni nel sito, e la validazione dei dati devono essere effettuati dalla Regione o da un'Autorità da essa individuata, al fine di garantire il controllo delle autorità pubbliche sul territorio ed evitare l'inserimento di dati non sufficientemente validati nel sistema informativo;

d. i meccanismi di inserimento di un sito nell'anagrafe sono quelli indicati dal D.M. 471/99;

e. i siti, sede di inquinamento diffuso, non devono essere inseriti nell'Anagrafe;

f. i siti iscritti nell'Anagrafe vi rimangono anche dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica e risanamento, a seguito dell'accertamento da parte dell'Autorità competente del loro completamento, con l'attribuzione dell'ulteriore carattere informativo di intervento realizzato.

g. l'Anagrafe deve contenere tutte le informazioni necessarie a corrispondere ai bisogni informativi di controllo territoriale, di realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento e di scambio dei dati con il livello nazionale per la valutazione delle strategie di risanamento adottate a tale livello;

h. l'Anagrafe deve essere uno strumento snello, semplice e poco costoso, che non richieda troppe risorse umane per la gestione e, possibilmente, utilizzi dati e informazioni territoriali già disponibili nelle

banche dati esistenti;

i. la procedura per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe deve essere flessibile, per consentire l'acquisizioni dei dati stessi nelle varie fasi di vita del sito, a partire dalle indagini preliminari, proseguendo poi con la fase progettuale di caratterizzazione, fino alla conclusione degli interventi.

Pertanto in sintonia con le predisposizioni nazionali definite con l'A.P.A.T., è stato concordato di prevedere, in fase di avvio operativo dell'Anagrafe, un periodo di sperimentazione, necessaria all'individuazione di elementi utili per un'eventuale revisione del documento approvato. Tale fase consiste nella predisposizione di un elenco dei siti da bonificare in una banca dati e la relativa analisi critica del sistema informativo al fine di garantire:

1. identificazione ed autenticazione, a diversi livelli di sicurezza, degli attori coinvolti nella gestione del Sistema Informativo dell'Anagrafe;
2. autenticità, controllo e sicurezza delle informazioni archiviate nella banca dati;
3. automatizzazione di procedure finalizzate alla stampa di reports periodici per la divulgazione delle informazioni archiviate, alla redazione di un quadro sempre aggiornato sui i controlli da effettuare, sulle procedure in itinere e sulle scadenze in corso;
4. interoperabilità tra tutti gli enti coinvolti a diversi livelli amministrativi tramite la condivisione delle informazioni e delle banche dati, rispettando le procedure e le competenze degli attori incaricati, secondo le disposizioni normative vigenti;
5. accessibilità alle informazioni tramite reti pubbliche (Internet), nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy;
6. gestione centralizzata della banca dati a livello regionale, necessaria per un controllo ed un coordinamento del territorio meno dispersivo ma più efficiente ed omogeneo;

A conclusione dei lavori, il Tavolo di consultazione ha concordato di aggiornarsi a data da definire anche in relazione alle risultanze del periodo di sperimentazione dell'avvio operativo delle Anagrafi regionali.

Allo scopo di predisporre l'Anagrafe dei siti da bonificare secondo quanto definito dall'art.17 del D.M. 471/99 e dalle Linee Guida definite dall'APAT con il conforto del Tavolo di consultazione APAT-Regioni-ARPA/APPA, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1440 del 26/09/2003, attraverso l'approvazione del Programma di azioni per l'ambiente, in attuazione dell'art.4 della l.r. n. 17/2000, ha previsto la prosecuzione del progetto "Banca Dati Tossicologia del Suolo e Prodotti Derivati", comprendendo tra le attività l'implementazione della citata Anagrafe dei siti da bonificare, nonché la realizzazione e prima fase di gestione dell'Anagrafe regionale dei siti inquinati, in attuazione del D. Lgs. n.22/97.

In particolare, come definito nell'allegato tecnico alla citata Convenzione, siglata in data 29/10/2003, l'implementazione dell'Anagrafe dei siti da bonificare è stata affidata all'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università di Lecce che hanno provveduto alla implementazione della stessa.

VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R.28/2001;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di recepire formalmente i contenuti informativi dell'ANPA (APAT) nel documento integralmente considerato, condiviso dalle Regioni e ARPA-APPA denominato "Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare ex D.M. Ambiente n.471 del 25/10/1999" allegato A e B del presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;

di istituire formalmente l'Anagrafe dei siti da Bonificare;

di avviare la gestione sperimentale dell'Anagrafe a far data dall'approvazione del presente provvedimento;

di affidare la gestione sperimentale dell'Anagrafe dei siti da Bonificare, sino al 29 ottobre 2005, all'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università di Lecce, per quanto attiene l'inserimento dei dati dei siti indicati dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti della Regione Puglia;

di affidare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Regione Puglia la verifica dei livelli di contaminazione dei siti da inserire nell'Anagrafe;

di approvare il modello di "scheda di sintesi del sito", allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), da utilizzarsi in fase di presentazione della documentazione progettuale, compilata e sottoscritta da parte del progettista;

di pubblicare sul BURP il presente provvedimento;

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto